

LE PROCEDURE CONCORSUALI

Lo stato di dissesto di un' impresa, e quindi l'incapacità di far fronte ai debiti con strumenti "normali", produce effetti negativi non soltanto per l'imprenditore interessato ma anche per tutti coloro che abbiano rapporti d'affari con lo stesso.

Se l'impresa in crisi è di piccole dimensioni, gli effetti della crisi stessa sono evidentemente limitati e quindi sono sufficienti gli strumenti ordinari, previsti dall'ordinamento giuridico, affinché i creditori possano ottenere, almeno in parte, il loro dovuto.

Al contrario, gli effetti di una crisi di una impresa commerciale di dimensioni medio - grandi possono essere molto pericolosi per l'intero sistema produttivo, proprio perché i rapporti economici dell'impresa stessa con altri soggetti sono intensi ed economicamente rilevanti. Per questo motivo il legislatore ha previsto una normativa speciale per le ipotesi di dissesto degli imprenditori commerciali non piccoli. Si tratta delle cosiddette **procedure concorsuali**, ovvero di norme che garantiscono la il pari trattamento, e quindi il concorso, di tutti i creditori alla ripartizione del patrimonio dell'azienda dissestata (**par condicio creditorium**).

Affinché possano essere instaurate le procedure concorsuali, devono ricorrere due presupposti:

- **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO** – Qualifica di imprenditore commerciale non piccolo del soggetto la cui attività economica si trova in stato di dissesto;
- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO** – Stato di insolvenza dell' azienda, ovvero incapacità, da parte dell'imprenditore, di far fronte ai propri debiti con strumenti "normali".

Nel nostro ordinamento sono presenti queste procedure concorsuali:

- »» **Il concordato preventivo;**
- »» **Il fallimento e il concordato fallimentare;**
- »» **L'amministrazione controllata;**
- »» **La liquidazione coatta amministrativa;**
- »» **L'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi.**